

N. R.G. 2025/382

**CORTE DI APPELLO di BOLOGNA****2 SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello, riunita in Camera di Consiglio nelle persone di:

dott. Giampiero Fiore	Presidente
dott. Anna Maria Rossi	Consigliere Relatore
dott. Bianca Maria Gaudioso	Consigliere

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **382/2025** promossa da:

(C.F. _____), in proprio nonché quale legale
rappresentante dell'associazione professionale
(C.F. _____) con il patrocinio dell'avv.

APPELLANTE

contro

, in proprio

(C.F./P.IVA _____), in
persona del Curatore _____, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Cedrini

APPELLATO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 luglio 2025 ,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta l'istanza avanzata ex artt. 283 e 351 cpc dalla difesa appellante

ritenuto che l'art.283 cpc, che regola la sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado, nel testo attuale, novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 1922, n.149, prevede quanto segue: *"Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata, o se dalla esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.*

L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, se si verificano mutamenti nelle circostanze, che debbono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità."

Nella vigenza del testo precedente si riteneva che spettasse alla Corte di verificare, con una valutazione complessiva, i "gravi motivi" a favore della sospensione, ravvisabili nella sussistenza di entrambi i presupposti tipici delle valutazioni cautelari, anticipando quindi nell'ambito del

subprocedimento di inibitoria, un giudizio allo stato degli atti in ordine alla presumibile fondatezza della impugnazione, e valutando la sussistenza di un danno grave, per il debitore, correlato alla esecuzione, ed anche alla difficoltà di ottenere eventualmente in restituzione quanto pagato in conseguenza della esecutività della decisione di primo grado.

La novella ha modificato la norma, che attualmente, quanto meno nella sua immediata lettera, suggerisce una valutazione disgiunta dei due presupposti, come risulta dal testo sopra riportato, cosicché, ove la impugnazione sia manifestamente fondata, non parrebbe esservi necessità di valutare il periculum, laddove in caso di dubbia fondatezza della impugnazione la concessione della inibitoria non può prescindere dall'accertamento di un possibile pregiudizio, grave e irreparabile.

Quanto alla gravità del pregiudizio, va considerato che la esecuzione forzata, volta a realizzare il diritto di credito, comporta sempre una lesione del patrimonio e dunque un danno per l'esecutato: la gravità del danno richiesta per sospendere l'esecuzione presuppone dunque che il pregiudizio arrecato al debitore sia superiore a quello necessariamente connesso alla realizzazione del credito a vantaggio della parte che agisce esecutivamente, e si riconosce solo in presenza di una sproporzione tra il pregiudizio di chi subisce l'esecuzione e il beneficio di chi la ottiene.

E' dunque necessaria una valutazione globale e comparata delle situazioni di entrambe le parti: del pregiudizio che il debitore subisce in ragione della esecuzione, e di quello che deriva al creditore dalla sospensione della esecutività della decisione; si è condivisibilmente rilevato che le ragioni della sospensione debbono essere tanto gravi da invertire il "favor" espresso dal legislatore per la efficacia immediata della decisione di primo grado con l'attuale art.282 cpc.

Ora, nel caso di specie, ferma restando la necessità di esaminare approfonditamente le ragioni della impugnazione in sede di merito, non può dirsi che l'appello sia *manifestamente fondato*, allo stato della cognizione compatibile con la natura para-cautelare e sommaria della odierna decisione: la sentenza è motivata in modo ampio, e dettagliato, a fronte di un piano concordatario che appare oggettivamente esiguo, non sorretto da analisi economiche e studi previsionali affidabili, e non accompagnato da transazione fiscale, ancorché il piano preveda una dilazione del pagamento del debito fiscale. Anche la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' non può dirsi *manifestamente fondata*, poiché entra in contraddizione con il tenore del conferimento di incarico, chiaramente indirizzato ai due professionisti, con facoltà degli stessi di avvalersi dei collaboratori dello Studio professionale.

Quanto, poi, alla valutazione del pericolo di pregiudizio nel ritardo, il bilanciamento delle posizioni e degli interessi delle parti porta evidentemente a negare la inibitoria: la difesa appellata ha riferito di avere intrapreso la esecuzione nei confronti di tutti gli obbligati, senza frutto alcuno, il che dimostra il concreto rischio per il fallimento di non rientrare affatto del credito; al contrario, ove la procedura riuscisse ad incassare le somme, in pendenza del giudizio dovrebbe evidentemente accantonarle, ex art.113 Lf, come osserva la difesa appellata, cosicché nessun rischio di mancata restituzione corrono gli appellati.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.

Si comunichi.

Bologna, 16 luglio 2025

Il Presidente
dott. Giampiero Fiore